



COMUNE DI  
**TAVAGNACCO**

---

**Area Sociale**

**Servizi alla Persona**

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)

Tel. 0432.577311 - [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it)

[sociale@comune.tavagnacco.ud.it](mailto:sociale@comune.tavagnacco.ud.it)

[www.comune.tavagnacco.ud.it](http://www.comune.tavagnacco.ud.it)

**Disciplinare di affidamento**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN BIENNIO A PARTIRE DAL 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG 921759258C**

## Sommario

1.	PREMESSE .....	4
2.	PORTALE TELEMATICO.....	4
2.1	Il portale telematico di negoziazione.....	4
2.2	Dotazioni tecniche.....	5
2.3	Identificazione.....	6
3.	DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
3.1	Documenti di affidamento.....	6
3.2	Chiarimenti .....	7
3.3	Comunicazioni .....	7
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
5.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	9
5.1	Durata .....	9
5.2	Opzioni e rinnovi.....	9
5.3	Revisione dei prezzi.....	9
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
7.	REQUISITI GENERALI .....	11
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
8.1	Requisiti di idoneità .....	12
8.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
8.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	12
8.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
8.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	14
9.	AVVALIMENTO .....	14
10.	SUBAPPALTO.....	15
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	15
12.	SOPRALLUOGO .....	18
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO .....	18
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	20
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	21
16.1	Domanda di partecipazione .....	21
16.2	DGUE – Documento di gara unico europeo (DGUE) .....	22
16.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	23
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	27
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	28
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	29
19.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	30
19.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	32
19.3	Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.....	33
19.4	Metodo per il calcolo del punteggio COMPLESSIVO .....	34
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34
22.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	35
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36

24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	39
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	39
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

## 1. PREMESSE

Il Comune di Tavagnacco, con determinazione a contrarre n. 571 del 13.05.2022, del Responsabile dell'Area Sociale ha disposto di affidare il SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN BIENNIO A PARTIRE DAL 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI mediante **affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)** del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 2, 3 lett. a), 6 e 10bis del Codice e dell'art. 35 della l.r. del 31.03.2006 n. 6.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche "Portale"), conforme alle prescrizioni degli artt. 40 e 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il Portale si accede alla procedura nonché alla documentazione di affidamento.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale "acquistinretepa" accessibile attraverso l'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> (di seguito, "MePa"). Le istruzioni operative per il corretto inserimento della documentazione relativa all'affidamento, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nelle Guide a disposizione delle imprese reperibili all'indirizzo [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto\\_guide.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile abilitarsi al bando Servizi Sociali. Le istruzioni operative per abilitarsi sono reperibili nella Guida operativa denominata "Abilitazione del fornitore ai Bandi MePA – Beni – Servizi", alla quale si rinvia.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di affidamento, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco, tel. 0432-577311, Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, del Codice è Andrian dott.ssa Anna, Responsabile dell'Area Sociale.

Il luogo di svolgimento del servizio si trova nel Comune di Tavagnacco codice NUTS ITH42.

CIG 921759258C CUI S00461990301202200005

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente procedura di affidamento.

## 2. PORTALE TELEMATICO

### 2.1 Il portale telematico di negoziazione

Il funzionamento del Portale avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del d.lgs. n.

50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di affidamento, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Portale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto del Portale stesso.

Il Portale garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Portale è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **2.2 Dotazioni tecniche**

E' indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Portale;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **2.3 Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Portale.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene secondo le indicazioni fornite da Consip S.p.a..

## **3. DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **3.1 Documenti di affidamento**

La documentazione di affidamento comprende:

- 1) Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori (es. di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui all'art. 36, comma 6, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m.i. (e relativi allegati attenenti al bando servizi per la categoria "Servizi Sociali");
- 2) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, contenente:
  - a. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
  - b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
  - e. il capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto, comprendente le specifiche tecniche e relativi allegati;
  - f. l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;

- g. l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
- 3) Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
  - 4) Disciplinare di affidamento e relativa modulistica.

La documentazione di affidamento è disponibile sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/trasparenza-ai-sensi-dellart.-29-del-d.-lgs.-n.-50-2016-codice-degli-appalti/procedure-di-gara> nella cartella dedicata alla presente procedura nonché sul MePa unitamente alla trasmissione della lettera di invito.

### **3.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite l'apposita area "Comunicazioni" della RdO on line cui il quesito si riferisce almeno sei giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/trasparenza-ai-sensi-dellart.-29-del-d.-lgs.-n.-50-2016-codice-degli-appalti/procedure-di-gara> e sul MePa all'interno della cartellina relativa alla procedura di che trattasi.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 062 060.

### **3.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, mediante l'area Comunicazioni della "RdO" della presente procedura.

Ai fini della presente procedura ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio presso l'area "Comunicazioni" del MePa.

In via residuale, la Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell'area Comunicazioni della "RdO" del MePa facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, in sede di Abilitazione o rinnovo della abilitazione ai bandi oggetto della RDO o in sede di manifestazione dell'interesse a partecipare all'affidamento o nel DGUE.

È onere dell'operatore economico apportare tempestivamente le eventuali modifiche all'indirizzo PEC associato sul MePa all'operatore economico stesso; diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti motivazioni, rese come disposto dall'art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- i vantaggi tecnico-organizzativi nella gestione dell'appalto derivanti alla stazione appaltante dall'interlocuzione con un unico soggetto, da un lato con conseguente eliminazione del rischio di frazionamento delle responsabilità contrattuali e di aumento del contenzioso, dall'altro con garanzia di uniformità ed efficacia del metodo nella realizzazione, integrazione, coordinamento e supervisione delle attività oggetto dell'appalto, che rispondono tutte alle medesime finalità e che sono qualificate tutte come principali, la cui articolazione in più lotti, con la presenza di più operatori aggiudicatari, non assicurerebbe una funzionalità più utile o maggiore di ogni singola frazione;
- non vi sarebbe convenienza economica, in quanto il frazionamento non assicurerebbe una migliore allocazione delle risorse disponibili;
- le caratteristiche di unitarietà ed organicità del servizio, senza separazioni materiali o concettuali tra le diverse attività che lo compongono, non rendono né utile né efficace una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

Descrizione servizi	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo
Servizi di assistenza sociale	85310000-5	P	€ 67.926,00
<b>Importo totale a base d'asta</b>			<b>€ 67.926,00</b>

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o al netto di altre imposte e contributi di legge e al netto degli eventuali oneri di sicurezza per rischi da interferenze.

L'importo degli eventuali oneri di sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 500,00 Iva esclusa e/o al netto di altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio, salvo riduzione della quota comunale in caso di finanziamenti con risorse a destinazione vincolata.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in € 33.962,00, calcolati sulla base della stima delle ore di servizio sotto dettagliate e delle Tabelle Ministeriali del costo del lavoro CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo applicabili dal mese di settembre 2020, come da Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17.02.2020, n. 7/2020:

<b>COSTO ANNUO</b>	<b>€</b>
<b>Personale (operatori, coordinatore, referente)</b> <b>Ore stimate per operatori: 755</b> <b>Ore stimate per coordinatore: 76</b> <b>Ore stimate per referente: 24</b>	<b>16.966,00</b>

## 5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 5.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

### 5.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere al fornitore, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione del contratto per ulteriori due anni oltre la prima scadenza, a seguito di eventuale rinegoziazione, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, il fornitore si obbliga alla prosecuzione del servizio; tale opzione potrà essere attivata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di chiedere al fornitore, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; tale opzione potrà essere attivata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 148.173,00 al netto di Iva e al netto degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così determinato:

A	VALORE ANNUO STIMATO AL NETTO DELL'IVA:	33.963,00
B1	<b>VALORE PERIODO PRINCIPALE (BIENNIO) STIMATO AL NETTO DELL'IVA, SOGGETTO A RIBASSO (Ax2):</b>	<b>67.926,00</b>
B2	<b>ONERI NON RIBASSABILI</b> biennio	<b>500,00</b>
B3	PROROGA (4 MESI) [(A/12)*4]	<b>11.321,00</b>
C	<b>VALORE COMPLESSIVO</b> (PERIODO PRINCIPALE, RINNOVO, PROROGA) STIMATO AL NETTO DELL'IVA + ONERI NON RIBASSABILI: (B1*2) + B3+ (B2*2)	135.852,00 + 11.321,00 + 1.000,00 <b>148.173,00</b>

### 5.3 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/27.01.2022, convertito in L. n. 25 del 28.03.2022, è prevista la revisione del corrispettivo, in aumento o in diminuzione, a partire dalla seconda annualità contrattuale e, in caso di rinnovo, può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, in base alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) del dodicesimo mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione in aumento deve essere richiesta dall'appaltatore che intenda beneficiarne, la revisione in diminuzione è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante. La stazione appaltante verifica l'eventuale

effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo comprovata con adeguata documentazione. La revisione dei prezzi viene operata dal RUP a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria.

Poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa e delle sue eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta (es. la sottoscrizione in corso di vigenza dell'affidamento di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare all'affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa all'affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa all'affidamento in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'affidamento possono presentare offerta, per il medesimo affidamento, in forma singola o associata.

**I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma al presente affidamento. In caso di violazione sono esclusi dall'affidamento sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla presente procedura di affidamento sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo**

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all'affidamento, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di affidamento. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all'affidamento, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti all'affidamento, mediante mandato di cui all'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dall'affidamento gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, disponibili alla data di spedizione della lettera d'invito, di € 60.000,00 IVA esclusa. Si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è comunque proporzionato all'oggetto ed all'importo dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità ed è richiesto per assicurare la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio che è volto a garantire il miglioramento del necessario benessere sociale dei giovani mediante il superamento di situazioni di disagio, migliorandone le relative condizioni di vita, in quanto servizi di assistenza sociale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) **Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito nell'ultimo quinquennio (dal 2017 al 2021) almeno un servizio di realizzazione di interventi a favore dell'autonomia giovanile (es. Informagiovani e/o Centro di aggregazione giovanile) rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni di età di importo complessivo non inferiore a € 20.000,00, Iva esclusa. Si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è comunque proporzionato all'oggetto ed all'importo dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità ed è richiesto, con riferimento ad un periodo di cinque anni anziché di tre anni, in considerazione della congiuntura pandemica, che non si è ancora risolta definitivamente e che non ha permesso la realizzazione in presenza (nel corso dell'ultimo biennio) di attività aggregative e di socializzazione giovanile come nel periodo precedente, e in considerazione della necessità di assicurare la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio che è volto a garantire il miglioramento del necessario benessere sociale dei giovani mediante il superamento di situazioni di disagio, migliorandone le relative condizioni di vita, in quanto servizi di assistenza sociale.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato **paragrafo 8.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **paragrafo 8.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al precedente **paragrafo 8.3 lett. c)** dev'essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

## **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro** tenuto dalla CAMERA di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato **paragrafo 8.1 lett. a)** dev'essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico professionale di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3 anche mediante l'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del R.D. 16.03.1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al **paragrafo 8.1. lett. a).**

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino all'affidamento sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione** dall'affidamento – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO.

È vietata, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e s.m.i., ogni forma di subappalto.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 1% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 679,26, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 e ss.mm.ii., in considerazione dell'importo e della rilevanza sociale del servizio che si sta appaltando, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice medesimo;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dall'affidamento prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, mediante versamento utilizzando lo strumento PagoPA, per l'attivazione del quale il concorrente deve farne espressa richiesta utilizzando la sezione "Comunicazioni del MEPA", a seguito della quale la stazione appaltante emette apposito Avviso di pagamento;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[art. 106 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24.02.1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La **garanzia fideiussoria** deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Comune di Tavagnacco);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano all'affidamento ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31 (GU del 10.04.2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; tale impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In alternativa, il concorrente può presentare la garanzia provvisoria in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. oppure in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di versamento a mezzo PagoPA, il concorrente deve inserire il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano all'affidamento siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti **nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.**

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **facoltativo**.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di che trattasi e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo alla data della lettera d'invito. Il sopralluogo si svolgerà nella **giornata di .....2022**; eventuali variazioni di data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO. La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatarario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione in rete o il consorzio, **purché munito della delega di tutti detti operatori**.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00, come da delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021 per l'anno 2022 pubblicata al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+autofinanziamento+ANAC+per+l%E2%80%99anno+2022+n.+830+del+21+dicembre+2021.pdf/f1c9ca7d-ca3a-2411-c43e-14faa2362867?t=1646832292040>.

## 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

L'offerta e la documentazione relativa devono essere sottoscritte digitalmente e presentate esclusivamente tramite il portale telematico MEPA previo accreditamento dell'operatore economico e seguendo le istruzioni reperibili sul portale MEPA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro le ore ..... del giorno \_\_\_\_\_, esclusivamente tramite il portale telematico MEPA.

Il Portale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Portale.

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa che al fine di garantire la segretezza delle offerte l'operatore è tenuto a seguire le istruzioni di recapito dell'offerta reperibili del portale MEPA.

L'offerta è formulata seguendo le indicazioni fornite del portale telematico MEPA con i seguenti contenuti rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C- Offerta economica”

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni dell'offerta presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole cartelle digitali presenti all'interno dell'offerta medesima.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni e le offerte potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo della Stazione appaltante nonché trasmessi a mezzo MEPA unitamente all'invito a partecipare alla RDO. In ogni caso, le dichiarazioni e le offerte devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili.

Il dichiarante sottoscrive digitalmente avanzata le dichiarazioni rese all'interno del portale telematica MEPA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di affidamento siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di affidamento.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica all'offerta tecnica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione all'affidamento (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di affidamento, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (**salvo esenzioni**) preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato Modello n. 1 Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa all'affidamento (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre all'affidamento; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione dev'essere sottoscritta con **firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla e va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), salvo che dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura medesima: in tal caso, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attesta la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **la domanda di partecipazione dev'essere unica** e dev'essere **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascun legale rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'affidamento;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderenti al contratto di rete che partecipa all'affidamento.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega inserendo nel portale MEPA;

- a) procura sottoscritta digitalmente o copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- b) il **modello F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione (€ 16,00 ogni 100 righe).

Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare:

Sezione Dati Anagrafici

- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- il punto 5 non deve essere compilato:

Sezione Dati del versamento

- al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice: TIR o TIQ;
- al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento dell'affidamento 2022 e il numero di affidamento SIMOG 921759258C;
- al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo";
- al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere (€ 16,00 ogni 100 righe)

## **16.2 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

## 16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 16.3.1 Dichiarazioni integrative (Modello 3)

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 3** al presente disciplinare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) del Codice deve:

- a. fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
- b. indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso specificare:
  - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
  - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati.

Nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di affidamento;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento disponibile al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti->

[generali/codici-di-comportamento](http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione) nonché delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 adottato dall'A.C. disponibile al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai citati documenti, pena la risoluzione del contratto;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

6. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, e compila i dati relativi al domicilio fiscale ..., al codice fiscale ..., alla partita IVA ..., all'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo;

#### **Per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267:**

9. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
  - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
  - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
  - di non partecipare al presente affidamento quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese;
  - che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267;

#### **Per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso**

10. ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
  - gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
  - estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
  - il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice.

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla

domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a presentare offerta.

### 16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **(solo per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- documentazione a comprova **dell'assolvimento dell'imposta di bollo**;
- **(solo per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267)** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 16.3.3 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

### 16.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono, **pena di esclusione**, essere sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno/sarà eseguite/ eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### 16.3.5 Ulteriori precisazioni

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate nel portale MEPA non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di affidamento deve essere prodotta inserendola nella Busta A (passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati).

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal portale MEPA.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul portale MEPA potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella Busta A (passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati).

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, **pena di esclusione** la relazione tecnica del servizio offerto (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 5** al presente disciplinare).

I concorrenti devono inserire, **a pena di esclusione**, tutti i documenti di cui è composta l'offerta tecnica all'interno della Busta tecnica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che, tenendo conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1, illustra, con la dovuta precisione e concretezza, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento del servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio stesso evidenziando in particolar modo i seguenti elementi:

- A) Progetto educativo – organizzativo dell'Informagiovani;**
- B) Progetto educativo – organizzativo del Centro di aggregazione giovanile, con particolare dettaglio per il corso di espressione artistica di insieme;**
- C) Progetto educativo – organizzativo per gli interventi in rete;**
- D) Programma delle uscite;**
- E) Monitoraggio e valutazione della qualità rispetto agli obiettivi;**
- F) Esperienza del coordinatore responsabile nella gestione di servizi destinati all'utenza giovanile;**
- G) Esperienza lavorativa degli operatori come youth worker.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di affidamento, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve avere un massimo di 20 facciate con carattere Times New Roman 11, interlinea singola (esclusa la copertina) e al massimo n. 2 allegati di massimo n. 4 facciate ciascuno con carattere Times New Roman 11, interlinea singola. **Non rientra in tale computo l'eventuale modulistica**

**allegata a titolo esemplificativo.** Si precisa che le parti dei progetti che non rispetteranno i limiti sopra prescritti non saranno lette dalla Commissione e pertanto non saranno valutate.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) i **documenti costituenti l'offerta tecnica** devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Offerta economica generata automaticamente dal Sistema;
- Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica redatte utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 6 integrativo** al presente disciplinare.

In particolare:

- a. Il concorrente dovrà inserire a video **a pena di esclusione**:
- il ribasso percentuale offerto calcolato al netto di Iva e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza. Il ribasso percentuale dev'essere espresso fino alla seconda cifra decimale;
  - l'importo stimato dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (tali costi devono essere ricompresi nel valore complessivo dell'offerta economica e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto).

**Il sistema genererà automaticamente** l'offerta economica in formato pdf che riporterà i dati inseriti a video dal concorrente.

- b. **Nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Modello 6 integrativo)** il concorrente dovrà indicare **l'importo stimato dei costi del lavoro**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

A solo titolo collaborativo, potrà essere altresì allegato all'offerta economica:

- **prospetto analitico del costo del personale con esclusione delle attività retribuite a corpo (Modello 6 – all. A)** nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo contrattuale del lavoro precisando:
  - le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
  - il costo orario per categoria e livello del personale impiegato;
  - il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati;
  - il costo complessivo del personale impiegato;
  - il CCNL applicato;
- **prospetto analitico del costo del personale riferito a tutte le attività retribuite a corpo (Modello 6 – all. B)** nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo contrattuale del lavoro precisando:
  - le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;

- il costo orario per categoria e livello del personale impiegato;
  - il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati;
  - il costo complessivo del personale impiegato;
  - il CCNL applicato;
- **prospetto illustrativo delle singole voci di costo (Modello 6 – all. C)** che concorrono a formare il prezzo offerto con evidenziata la stima:
- il costo del personale;
  - l'importo delle altre spese (uscite, materiali per le attività, festa, promozione social, informative, servizi tecnici, esperti esterni, ecc.);
  - imposte e tasse;
  - dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
  - dei costi per le spese generali;
  - dell'utile di impresa;
  - dell'aliquota iva applicata;

I prospetti devono essere compilati su modello libero. A solo titolo esemplificativo, sono allegati il modello 6 – all. A e B e C;

- **prospetto illustrativo delle singole voci di costo relative ai costi aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice propri dell'operatore economico per i servizi oggetto dell'affidamento**, (da redigersi su modello libero intitolato "Prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro");
- **prospetto di dettaglio ai fini della fatturazione (Modello 6 – all. D).**

**L'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e **pena l'esclusione** devono essere inserite nella busta economica. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **l'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, 3 lett. a), 6 e 10bis del Codice e dell'art. 35 della l.r. del 31.03.2006 n. 6.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	<b>100</b>

## 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri – sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente indicato.

Per l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio, utilizzando i punti massimi sotto indicati per ciascun elemento, con l'applicazione dei coefficienti ed il meccanismo di seguito illustrati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punteggio Discrezionale (D) massimo per sub-criterio di valutazione
<b>A) Progetto educativo -organizzativo dell'Informagiovani</b>	Sarà valutata la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività con riferimento a:	
	1) completezza della proposta progettuale, qualità e diversificazione delle attività proposte	4
	2) rispondenza ed adeguatezza della proposta in relazione al contesto, all'età e alle caratteristiche dell'utenza cui si rivolge e completezza della metodologia adottata per la raccolta dei dati utili alla programmazione politica in ambito giovanile	5
	3) originalità della proposta presentata e realizzabilità nel contesto territoriale, anche con riferimento ai dispositivi e alle attrezzature utilizzati	3
	4) conoscenza delle risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio e capacità di raccordarsi con le stesse	4
	5) flessibilità organizzativa e capacità di modulare la proposta a seconda della presenza o meno dell'emergenza epidemiologica e dell'andamento della richiesta di servizi da parte dell'utenza	5
<b>B) Progetto educativo -organizzativo del Centro di aggregazione giovanile, con particolare dettaglio per il corso di espressione artistica di insieme</b>	Sarà valutata la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività con riferimento a:	
	1) completezza della proposta progettuale, qualità e diversificazione delle attività proposte	4
	2) rispondenza ed adeguatezza della proposta in relazione al contesto, all'età e alle caratteristiche dell'utenza cui si rivolge	5
	3) originalità della proposta presentata e realizzabilità nel contesto territoriale, in particolare con riferimento alla dimensione laboratoriale/operativa delle attività da realizzare	6
	4) valorizzazione delle risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio e capacità di interazione con le stesse	4

	5) flessibilità organizzativa e capacità di modulare, anche in senso innovativo, la proposta a seconda della presenza o meno dell'emergenza epidemiologica e delle preferenze espresse dall'utenza nei confronti delle attività da realizzare	7
<b>C) Progetto educativo-organizzativo per gli interventi in rete</b>	Sarà valutata la proposta progettuale educativa-organizzativa relativamente alle tematiche e alle attività con riferimento a:	
	1) completezza della proposta progettuale, qualità e diversificazione delle attività proposte	4
	2) rispondenza ed adeguatezza della proposta con particolare riguardo a situazioni di fragilità	4
	3) realizzabilità della proposta nel contesto delle relazioni istituzionali, anche con riferimento alle tempistiche e modalità di raccordo individuate	4
	4) conoscenza delle risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio e capacità di raccordarsi con le stesse	3
	5) flessibilità e capacità di modulare la proposta a seconda della presenza o meno dell'emergenza epidemiologica.	3
<b>D) Programma delle uscite</b>	Sarà valutata la proposta progettuale relativamente alle mete e all'organizzazione delle uscite proposte con riferimento a:	
	1) adeguatezza della proposta alle diverse fasce d'età ed ai relativi potenziali interessi;	2
	2) rispondenza della proposta in termini di valorizzazione del raccordo con il territorio	2
<b>E) Monitoraggio e valutazione della qualità rispetto agli obiettivi</b>	Sarà valutato il piano operativo relativo al monitoraggio sull'andamento del servizio e alla valutazione della qualità del servizio con riferimento a:	
	1) idoneità e completezza del piano operativo per monitorare e garantire elevati livelli di servizio, anche in relazione alle modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante e con i partecipanti	4
	2) adeguatezza ed efficacia di strumenti, procedure e documentazione che si intendono utilizzare ai fini della verifica sulla qualità del servizio	4
<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Sub-criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio Tabellare (T) per sub-criterio di valutazione</b>
<b>F) Esperienza del coordinatore responsabile nella gestione di servizi destinati all'utenza giovanile</b>	Valutazione quantitativa dei servizi rivolti a utenza giovanile (dai 14 ai 35 anni) coordinati dal coordinatore responsabile misurati in numero dall'anno 2012 (incluso):	
	Da 1 a 3 servizi	1
	Da 4 a 6 servizi	2
	Oltre 6 servizi	3
<b>G) Esperienza lavorativa degli operatori come youth worker*</b>	Numero operatori in possesso di esperienza lavorativa come youth worker (operatore nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili):	
	Due operatori entrambi con esperienza di almeno un anno continuativo nel periodo 2019-2021	5
	Due operatori entrambi con esperienza di almeno sei mesi continuativi nel periodo 2019-2021	4
	Almeno un operatore con esperienza di almeno un anno continuativo nel periodo 2019-2021	3

	Almeno un operatore con esperienza di almeno sei mesi continuativi nel periodo 2019-2021	2
--	--	---

\*Per youth worker o **animatore socio educativo** si intende un operatore, professionista che facilita l'apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali e l'inclusione nelle rispettive comunità. Fonte <https://agenziagiovani.it/erasmus/youth-worker/>

## 19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub criteri di valutazione sopra elencati, ogni membro di commissione assegna un coefficiente in base della seguente scala di valutazione:

Scala di valutazione	Coefficiente
Pienamente soddisfacente	1
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Totalmente non soddisfacente	0

Linee guida di valutazione, indicative e non vincolanti per la Commissione giudicatrice:

Pienamente soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Buona	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Discreta	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se si rilevano delle possibilità di alcuni miglioramenti. Si evidenzia un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Sufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze e/o incompletezze. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Insufficiente	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento

	oggetto di valutazione insufficiente e del tutto inidoneo, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione
Totalmente non soddisfacente	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati o sono trattati in modo completamente insoddisfacente, anche perché non rilevanti o non coerenti con quanto previsto dal CSA. Si riscontrano molte carenze e/o incompletezze, sia in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi, sia in termini di miglioramento dello standard di erogazione

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai singoli commissari in relazione al sub criterio di valutazione in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo sub criterio di valutazione.

Quanto ai sub criteri cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" (criteri F e G) della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, del sub criterio indicato.

Per ciascun sub criterio di valutazione discrezionale, la Commissione determina il relativo punteggio con la seguente formula:

$$P_{ai} = C_{ai} \times P_{amax}$$

Dove

$$P_{ai} = \text{punteggio concorrente per l'elemento considerato};$$

$$C_{ai} = \text{coefficiente discrezionale attribuito dalla commissione all'offerta in esame per l'elemento considerato}$$

$$P_{amax} = \text{punteggio massimo assegnabile all'elemento considerato.}$$

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica presentata dal singolo concorrente sarà pari alla somma dei singoli punteggi discrezionali e tabellari relativi a ciascun sub criterio ottenuti dall'offerta medesima.

### Soglia

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente **sarà escluso** dalla procedura di affidamento nel caso in cui consegua un punteggio pari o inferiore alla predetta soglia.

### **19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per l'offerta economica sarà utilizzata la formula denominata "Proporzionalità inversa (interdipendente)", prevista nella piattaforma MEPA e riportata nella guida predisposta da Consip S.p.A. intitolata "Le formule della Piattaforma di e – procurement. Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico" aggiornamento del 23.11.2018:

$$\text{Al rialzo (in funzione del ribasso):} \quad PE = PE_{max} \times \frac{R}{R_{max}}$$

dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta in esame;

Pe<sub>max</sub> = punteggio massimo attribuibile per il criterio valutato;

R = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R<sub>max</sub> = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

#### **19.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO**

Il Presidente della commissione giudicatrice al termine della valutazione delle offerte tecniche procede a caricare in seduta pubblica on line il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica, dopodichè il Portale, a seguito dell'apertura delle buste economiche procede automaticamente ad assegnare il punteggio per ciascuna offerta economica, in base alla formula sopra indicata.

La somma del punteggio per l'offerta tecnica con il punteggio per l'offerta economica riferite a ciascun concorrente è effettuata automaticamente dal Portale MEPA.

### **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo il giorno ..... (*specificare*) alle ore ..... (*specificare*)

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Responsabile dell'Area Sociale nella seduta stessa con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Responsabile dell'Area Sociale con modalità on line attraverso la piattaforma telematica MEPA cui gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere muniti di specifiche credenziali di accesso alla predetta piattaforma - modalità on line, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul portale MEPA e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

L'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il Responsabile dell'Area Sociale quindi procede in seduta riservata a:

- a. verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile dell'Area Sociale provvede ad:

- a) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è composta da 3 (tre) membri, interni o esterni al Comune, competenti nel settore oggetto dell'appalto e/o con formazione giuridica attinente alla contrattualistica pubblica e che abbiano presentato, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae. La

Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 7 e dell'art. 216 comma 12 del Codice. Il Presidente di Commissione è individuato fra i membri della commissione stessa in base alla categoria di inquadramento più elevata.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Tavagnacco.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La Commissione giudicatrice con modalità on line attraverso la piattaforma telematica MEPA cui gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere muniti di specifiche credenziali di accesso alla predetta piattaforma - modalità on line, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La data e l'orario della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 3.3 ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso è pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione giudicatrice, con modalità on line attraverso la piattaforma telematica MEPA cui gli offerenti (nelle persone dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate) potranno assistere muniti di specifiche credenziali di accesso alla predetta piattaforma - modalità on line procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La data e l'orario delle sedute pubbliche saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato (sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento un giorno prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 3.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante,

nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema attribuisce automaticamente il punteggio dell’offerta economica applicando la formula descritta al paragrafo 19.3 del presente disciplinare, a sommare ad esso il punteggio relativo all’offerta tecnica (caricato manualmente a sistema) e quindi a formulare la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione collocherà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redigerà la graduatoria, dando comunicazione al Responsabile dell’Area Sociale, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile dell’Area Sociale, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

**In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche**, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Area Sociale i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di affidamento, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di affidamento;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

Il Responsabile dell’Area Sociale adotta il provvedimento che determina le esclusioni per i motivi di cui sopra.

Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di esclusione si procederà a darne comunicazione ai sensi all’art. 76, comma 2- bis del Codice con le formalità indicate nel paragrafo 3.3.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui, all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo del lavoro indicato ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, il Responsabile dell’Area Sociale valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Responsabile dell’Area Sociale procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile dell'Area Sociale richiederà al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile dell'Area Sociale, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si precisa che le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del Codice e devono evidenziare gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, e della sicurezza, uscite, materiali per le attività, festa, promozione social, informative, servizi tecnici, esperti esterni, spese generali e utile d'impresa, e quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). **Per quanto attiene al costo del lavoro**, le spiegazioni devono dettagliare il **costo complessivo** stimato dall'operatore economico (**già indicato in offerta economica**) in relazione al **numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria** e nel rispetto di quanto previsto dagli atti di affidamento e dall'offerta tecnica". Il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato **sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro** stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente. Si precisa che non sono ammesse spiegazioni che comportino violazioni alle prescrizioni di cui al CCNL applicato. In tal caso, si ritiene che l'offerta violi le prescrizioni minime inderogabili poste nel capitolato tecnico/condizioni particolari del contratto e, pertanto, è esclusa dall'affidamento. Unitamente alle spiegazioni il concorrente può allegare le **copie (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso**. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il **C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e può essere allegata copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso**. **Per quanto attiene al costo della sicurezza**, le spiegazioni devono dettagliare ogni singola voce che concorre a formare il costo della sicurezza (corsi formazione DPI ecc.)

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dal concorrente e valutate come corrette da parte della Stazione appaltante costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'operatore economico non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Le spiegazioni devono essere **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **le SPIEGAZIONI** devono essere **sottoscritti con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 16.1.

Le spiegazioni devono essere inoltrate dai concorrenti tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di che trattasi.

Il Responsabile dell'Area Sociale esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il Responsabile dell'Area Sociale, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di affidamento.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida nonché di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, **a pena di esclusione**, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purchè compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dal MePa e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata. La Stazione appaltante provvede a sottoscrivere digitalmente il contratto

solo dopo aver ricevuto, con le modalità di cui al paragrafo 3.3 del presente disciplinare, copia del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente il contratto, (fatti salvi i casi si esenzione).

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo presunto pari a € 16,00).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.08.2010, n. 136.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16.04.2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e disponibili ai seguenti link: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento> e <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, inviando la richiesta a mezzo PEC all'indirizzo [tavagnacco@postemailcertificata.it](mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it).

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro l'avviso per manifestare interesse, la lettera d'invito, il presente disciplinare di affidamento ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

A norma dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Tavagnacco, i dati di contatto del responsabile

della Protezione dei Dati (DPO) sono disponibili presso l'URP o pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente altri contenuti privacy del sito web del Comune di Tavagnacco. (<https://www.comunetavagnacco.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-privacy>)

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di affidamento, verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di affidamento (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di affidamento possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi l. n. 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente altri contenuti privacy (<http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-privacy>), ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.